



Statuto

del Corpo Musicale Civico di Cornaredo

Art. 1

Il Corpo Musicale di Cornaredo, fondato nel 1905, è costituito in Associazione Corpo Musicale Civico di Cornaredo e ha sede in Cornaredo. Il Consiglio Direttivo può aprire, trasferire e sopprimere uffici, locali e istituzioni in ogni luogo del territorio nazionale, oltre che la sede stessa.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. L'associazione inoltre non ha rapporti di dipendenza da Enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici e privati, italiani o stranieri, aventi fini di lucro. In particolare essa persegue le seguenti finalità:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- e) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

Art. 3 - Soci

I soci sono distinti in tre gruppi:

1. soci effettivi
2. soci onorari
3. soci sostenitori

I soci effettivi sono tutte quelle persone fisiche che collaborano con metodo e continuità, dando gratuitamente il proprio tempo libero. I musicanti sono equiparati a tutti gli effetti ai soci effettivi.



I soci onorari sono coloro che per attaccamento o per rilevanza istituzionale o storica sono riconosciuti tali dall'Associazione.

I soci sostenitori sono coloro che versano annualmente la quota associativa per l'attività dell'associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali, contribuendo anche attraverso aiuti finanziari. Gli allievi iscritti sono equiparati ai soci sostenitori fino al loro inserimento nel Corpo Musicale quali musicanti.

I Soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Art. 4 - Ammissione dei soci

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è consentito appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenni, dovrà essere presentata e controfirmata da chi ne esercita la potestà.

Art. 5 - Diritti dei soci

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

Art. 6 - Esclusione dei soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- b) per morosità, il Socio sostenitore infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa per una annualità si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
- c) per mancanza di collaborazione per un tempo prolungato da parte di un Socio effettivo;
- d) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli all'interno ed all'esterno dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. (La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto).

Art. 7 - Divieti

Nell'associazione:

- a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;
- b) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- c) vige l'Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.



Art. 8 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è sovrana. L'assemblea è composta da tutti i soci effettivi per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione con diritto di voto, solo i soci effettivi. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Art. 10 - Convocazione delle Assemblee

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede e sul sito web ufficiale almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato ai soci (sono considerati validi anche inviti inviati anche a mezzo sms e e-mail). La convocazione oltre alla data, ora e luogo della riunione dovrà contenere l'ordine del giorno. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci più uno.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea dei soci

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo (compito riservato ai soli soci effettivi maggiorenni);
- d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.



Art. 12 - Modifiche allo Statuto

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci effettivi e maggiorenni e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro/quinti) dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci effettivi.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci effettivi maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri sempre in numero dispari e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o dal Vice-Presidente in sua assenza. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri e comunque almeno 4 volte l'anno.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità, non collaborazione e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- e) redigere il regolamento dell'Associazione;
- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, indirizzare e vegliare sull'ordinaria amministrazione, delegata al presidente, e curare la straordinaria amministrazione;
- g) deliberare le quote associative annue;
- h) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- i) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

Art. 15 - Obblighi del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C. C.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione



dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per ratifica del suo operato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 17 - Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Maestro del Corpo Musicale

Il Maestro o direttore artistico, sulla base delle indicazioni del consiglio direttivo, coordina l'attività musicale dell'Associazione ed è scelto a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Esso ne stabilisce i compiti e il compenso. Il consiglio Direttivo, anche tenendo conto dei suggerimenti del Maestro, sceglie altresì un componente tra i musicanti, particolarmente dotato, quale Vice Maestro. Il maestro può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

È anche compito del Maestro vegliare sul decoro e sull'ordine del Corpo Musicale durante le esibizioni pubbliche e durante le ore di esercitazione o studio. Riferisce in sede di Consiglio Direttivo eventuali inosservanze del presente statuto e/o del regolamento dell'Associazione da parte dei musicanti. Vengono in ogni caso fatti salvi il diritto di recesso senza oneri e la garanzia al contraddittorio.

In caso di impedimento temporaneo o in assenza del Maestro il Vice Maestro sostituisce il Maestro.

Art. 19 - Risorse finanziarie dell'Associazione

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

Art. 20 - Esercizio finanziario e Rendiconti

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I Rendiconti economici e finanziari devono essere presentati ed approvati entro i termini di legge. Entro tale data, deve essere approvato anche il bilancio di previsione per l'anno in corso. Il Rendiconto consuntivo e le relazioni annuali, una volta approvati, devono essere depositati presso la sede dell'associazione per la libera visione da parte degli associati.



Art. 21 - Sezioni dell'Associazione

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art. 22 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione di $\frac{3}{4}$ dell'Assemblea dei soci effettivi.

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso o diversa valutazione dei fatti, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 25 – Rinvii

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

*Approvato dall'Assemblea dei soci effettivi
A Cornaredo in data 26 aprile 2010*